



N. 22

IMU e TASI

- ✓ VADEMECUM TASI
- ✓ Casi risolti - acconto IMU
- ✓ Casi risolti - acconto TASI
- ✓ Chiarimenti del Ministero su IMU e TASI (FAQ del 04.06.2014)

VADEMECUM TASI

CHI LA DEVE PAGARE?

La TASI è dovuta da chiunque **possieda** o **detenga a qualsiasi titolo** le unità immobiliari su cui grava il tributo.

Dunque:

- il **proprietario**;
- l'**usufruttuario**;
- il **locatario** (nei contratti di locazione finanziaria);
- il **concessionario** delle aree demaniali;
- l'**ex coniuge assegnatario dell'immobile coniugale**;
- il **coniuge superstite**.

Ma anche in qualità di occupante:

- il **comodatario**;
- il **locatario** nei contratti locazione.

In caso di pluralità di proprietari (o possessori) o di occupanti (detentori), essi sono tenuti in solido al versamento **dell'unica obbligazione tributaria** (comma 671 L. 147/2013).

Proprietario e occupante hanno un'obbligazione tributaria, invece, autonoma. Dunque, il proprietario non risponde solidalmente del tributo (10% - 30%) eventualmente non versato dall'inquilino.

SU QUALI IMMOBILI GRAVA?

Sono gravati da TASI:

- i **fabbricati** (compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU);
- e le **aree edificabili**;
- i **fabbricati rurali strumentali**;
- le **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali imponenti, non operative;
- e le **aree comuni condominiali**, di cui all'art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art.2 della L. n. 68/2014).

Sono esclusi gli IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI e quelli esenti da IMU ex art. 7 D.Lgs. 504/92, es. gli **IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI**.

AREE EDIFICABILI DETENUTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IAP

Si conferma nella Tasi la «finzione giuridica» già prevista nell'Imu, in virtù della quale un **terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale è comunque considerato terreno agricolo**, quindi esente. Il decreto Irpef, DL 66/2014, ha previsto di riscrivere (ora si dice entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) l'elenco dei Comuni montani nei quali l'Imu non si paga sui terreni, ma se (com'è probabile) il nuovo elenco non arriverà in tempo, per l'acconto si applicheranno le vecchie esenzioni, più generose.

COSA PAGA IL PROPRIETARIO

La Tasi ha sostituito l'IMU ma solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). In funzione di ciò, il Proprietario paga TASI e IMU.

L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). In funzione di ciò, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.


RIPARTIZIONE TRA COMPROPRIETARI

Il comproprietario di un immobile adibito ad abitazione principale paga unicamente la Tasi. L'altro comproprietario, invece, paga l'IMU ed anche la TASI, qualora il comune abbia previsto un'aliquota anche per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Ciascuno dovrà versare le relative imposte per le rispettive quote di proprietà.


PROPRIETÀ O POSSESSO DI UN IMMOBILE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI OCCUPANTI

Nel caso in cui la proprietà o il possesso di un immobile sia detenuta da soggetto diverso dall'occupante, va effettuata una **ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore**:

- l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale.
- se nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizione, l'occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale – (FAQ Ministero del 04.06.2014).



Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa (locazioni) ma anche i fabbricati utilizzati nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici)



LOCAZIONE DI BREVE PERIODO -> In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare (es. le case vacanza), **la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e quindi l'utilizzatore non dovrà versare nulla.** (L. 147/2013, co. 673).

Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore.

Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Anche se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca, dovrà applicare le regole di ripartizione appena viste. Il regime della cedolare secca è alternativo a quello di tassazione Irpef e non ha alcun rilievo sui presupposti impositivi TASI.

PER LA TASI CHE SCADE AL 16 GIUGNO QUALE DELIBERE CONSIDERARE?

Le sole delibere a cui fare riferimento sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal proposito si ricorda che le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, non devono essere prese in considerazione..

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

LE DATE DA RICORDARE

In merito alle date a cui fare riferimento per il pagamento della TASI, ricordiamo:

- **23 maggio** – E' la data a cui fare riferimento per le delibere con le aliquote efficaci per il calcolo dell'acconto Tasi in scadenza al 16 giugno.
- **16 giugno** – Scade il termine per l'acconto Tasi nei comuni che hanno deliberato in tempo, anche se può capitare che alcuni comuni consento ugualmente il versamento dopo il 16 giugno senza interessi e sanzioni. Scade anche il pagamento dell'acconto Imu sulle abitazioni di "lusso" e sugli altri immobili. Le aliquote di riferimento sono quelle del 2013.
- **30 giugno** – scadono due importanti dichiarazioni. Quella relativa agli enti non profit che fruiscono dell'esenzione totale o pro quota per gli immobili utilizzati per attività "istituzionale". Le dichiarazioni per gli "immobili merce" e per tutte le fattispecie agevolate introdotte dal DL 102/2013, cioè il personale del comparto della sicurezza, ed il social housing, ecc...
- **10 settembre** – I comuni che non hanno deciso le aliquote della Tasi hanno tempo sino al 10 settembre per approvare le delibere, necessarie all'acconto prorogato di ottobre.
- **16 settembre** - Il 16 settembre verranno pubblicate le delibere che saranno efficaci per l'acconto prorogato al 16 ottobre. Nei comuni le cui delibere non saranno pubblicate neanche entro questa data, la Tasi sarà versata in unica soluzione al 16 dicembre sulla base dell'aliquota standard dell'1 per mille senza detrazioni.
- **16 ottobre** – Scadono i termini di pagamento dell'acconto prorogato nei comuni che non hanno deliberato in tempo per l'acconto di giugno, ma hanno approvato ed inviato al dipartimento delle Finanze le proprie decisioni entro il 10 settembre.
- **16 dicembre** – Scadono tutti i termini per le imposte locali. Entro oggi si pagano infatti i saldi della Tasi (oppure la rata unica nei Comuni che non hanno inviato le delibere al dipartimento Finanze nemmeno entro la scadenza del 10 settembre). Scadono inoltre i tempi per il pagamento del saldo dell'Imu sulle abitazioni principali "di lusso" e sugli altri immobili soggetti all'imposta.

TASI E IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

Considerato che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU, si applicano alla Tasi tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli **immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili**.

RIPARTIZIONE TRA POSSESSORI E OCCUPANTE

In considerazione del fatto che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, ci si chiede nel caso in cui un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

In tale circostanza, alla luce dei chiarimenti pervenuti, ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. In funzione di ciò, qualora uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune. In considerazione poi del principio della solidarietà esistente tra i comproprietari, la norma consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

DELIBERA SENZA RIPARTIZIONE DELLA TASI

Qualora il comune nella delibera non abbia indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, **quest'ultimo deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento**, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

MANCATO PAGAMENTO TASI DA PARTE DELL'INQUILINO

Nell'ipotesi di mancato pagamento da parte dell'inquilino della propria quota della Tasi, il proprietario non è responsabile. Si ricorda infatti, come ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale esiste solo tra possessori o detentori e non tra possessore e detentore.

RIPARTIZIONE DETRAZIONE TRA PROPRIETARI

Nell'ipotesi di più proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione Tasi eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Così ad esempio, nell'ipotesi di un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

- A è proprietario del 30% e
- B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 . Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

- A calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 30\% = 25.200$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($25.200 : 1.000 \times 2,8 = 70,56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($70,56 - 100$).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

- B calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 70\% = 58.800$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($58.800 : 1.000 \times 2,8 = 164,64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($164,64 - 100$).

B paga la TASI per € 64,64.

SOCI DI COOPERATIVE

Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

La TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Così ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA

Nell'ipotesi in cui **un'abitazione principale viene parzialmente locata** (ad es. una camera), il calcolo della Tasi deve essere fatto con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In tal caso, ovviamente si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.

AGEVOLAZIONI IMU E TASI

Sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

IL CALCOLO E IL VERSAMENTO PER TIPOLOGIA DI IMMOBILI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE C/2-C/6-C/7 (E IMMOBILI ASSIMILATI)

- **CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE MUTUATO DALL'IMU** - l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- **PERTINENZE** - quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE** - I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - o l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
 - o nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta (figli e genitori) entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PERIODO DI POSSESSO: 15 giorni fanno un mese come ai fini IMU – in caso di acquisizione in corso d'anno il calcolo deve essere parametrato al periodo di possesso 2014. Es. acquisto a maggio 2014, la 1° rata va calcolata in ragione del 50% della TASI dovuta su 8/12.

- **Base imponibile:** rendita rivalutata 5% * coefficiente moltiplicatore (160 per gli A, C/2,C/6,C/7)
- **aliquota** deliberata dal comune (massima 3,3)
- **codice tributo da inserire in F24: "3958"** (Risoluzione n. 46/E/2014)
- **eventuale detrazione** deliberata dal comune.

utilizzabilità dell'area a fini edificatori, a partire dalla data di inizio effettivo dei lavori e fino alla loro ultimazione l'IMU è comunque dovuta e calcolata sul valore venale dell'area (e così la TASI), da qualificare agli effetti impositivi come fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 (quindi indipendentemente dalla qualificazione dell'area e dalla sussistenza o meno del requisito della edificabilità).

- **Base imponibile:** valore venale in comune commercio all'01.01.2014

- **Aliquota** deliberata dal comune

- **codice tributo "3960"**

- **data di versamento acconto:**

- 16.06.2014 se la delibera è visibile sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014);

- 16.10.2014 se la delibera non è visibile sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014) -> si assumono le aliquote deliberate dal comune entro il 10 settembre 2014, da pubblicare sul sito www.finanze.it entro il 18 settembre 2014.

4. ALTRI FABBRICATI

- **Base imponibile:** rendita rivalutata 5% * coefficiente moltiplicatore:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- **aliquota** deliberata dal comune

- **codice tributo da inserire in F24: "3961"**

- **eventuale detrazione** deliberata dal comune.

- **data di versamento acconto:**

- 16.06.2014 se la delibera è visibile sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014);

- 16.10.2014 se la delibera non è visibile sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014 (FAQ del Ministero del 04.06.2014) -> si assumono le aliquote deliberate dal comune entro il 10 settembre 2014, da pubblicare sul sito www.finanze.it entro il 18 settembre 2014.

5. FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

Per la casa inagibile l'abbattimento del 50% dell'Imu vale anche per la Tasi. Non si tratta di un'agevolazione ma di una riduzione della base imponibile e poiché alla Tasi si applica la stessa base imponibile dell'Imu (comma 675 della legge 147/2013), ne consegue che gli immobili inagibili pagano il nuovo tributo in misura ridotta del 50%, per effetto del dimezzamento della base imponibile.

6. FABBRICATI LOCATI

Valgono le stesse regole viste sopra per gli "altri fabbricati", ma con **particolare ripartizione del carico impositivo tra possessore e detentore:**

- l'occupante (locatario) versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il proprietario o detentore del diritto reale (locatore).
- se nella delibera non viene specificato nulla sulla ripartizione, l'occupante versa il 10% del tributo e il 90% il detentore del diritto reale (locatore) – (FAQ Ministero del 04.06.2014).



Nota bene

Tale onere riguarda tutti i detentori, non solo gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa ma anche i fabbricati utilizzati nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici).



Attenzione

LOCAZIONE DI BREVE PERIODO -> In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare (es. le case vacanza), **la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e quindi l'utilizzatore non dovrà versare nulla.** (L. 147/2013, co. 673).

Lo stesso vale anche per tutte le detenzioni – es. locazione cessata nel corso del 2014 entro 6 mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per il 2014 la TASI è dovuta interamente dal possessore.

Stessa cosa per un contratto sottoscritto nel 2014 iniziato entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta.

7. FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI FIGLI E GENITORI

Per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti la Tasi deve essere versata sia dal proprietario sia dall'occupante (10-30%). La disciplina sulla Tasi fa riferimento al detentore «a qualsiasi titolo» e al «soggetto diverso dal titolare del diritto reale» (commi 671 e 681 della legge n. 147/2013). Di conseguenza la Tasi va pagata dall'utilizzatore dell'immobile a prescindere se locatario o comodatario.

8. TERRENI AGRICOLI

ESCLUSI DA TASI.

IL VERSAMENTO

L'articolo 1 del DL 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge 68 del 2 maggio 2014, ha modificato le norme relative alla TASI e alla TARI contenute nella legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27 dicembre 2013) e stabilisce che il versamento di TASI e TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 (**compensazione dei tributi mediante l'utilizzo del modello F24) ovvero mediante l'utilizzo di apposito bollettino postale.**

Con **Decreto del 23 maggio 2014, GU 28 maggio 2014, n. 122**, è stato approvato il bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Il **modello di bollettino di conto corrente postale** riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a **«PAGAMENTO TASI»**.

Per quanto riguarda il pagamento, questo può essere effettuato o presso gli uffici postali o tramite servizio telematico gestito sempre dalle Poste. In questo caso il contribuente riceverà l'immagine virtuale del bollettino postale.

Va da sé che il pagamento della Tasi tramite bollettino postale, diversamente dal modello F24, è soggetto alle **spese di incasso richieste da Poste**, che variano a seconda delle modalità di pagamento prescelto (ufficio postale, tramite il sito delle Poste, con carta di credito).

Per quanto riguarda i campi di compilazione, essi ricalcano quelle dei codici tributo da utilizzare per il modello F24, fatta eccezione per i codici **sanzioni ed interessi**. Ciò vuol dire che in sede di accertamento Tasi, il Comune dovrà utilizzare esclusivamente il modello F24.

Il bollettino postale potrà essere utilizzato per il **ravvedimento operoso**, perché in questo caso gli interessi e le sanzioni vanno versati unitamente all'imposta, barrando l'apposita casella. Infine, si rileva che al bollettino postale mancano, al pari del modello F24, due informazioni importanti, ovvero il nome del Comune destinatario delle somme, al fine di intercettare errori di digitazione del codice catastale del Comune, e la qualifica del soggetto che effettua il versamento, se possessore o detentore.

DICHIARAZIONE IMU E TASI

Il **30 giugno 2014** è un'ulteriore scadenza da tenere presente ai fini IMU e TASI. Va infatti presentata entro tale data la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute sugli immobili oggetto di tali imposte.

Dichiarazione Imu

In particolare, la **Dichiarazione IMU** va presentata nei seguenti due casi:

- 1) **QUALORA GLI IMMOBILI GODANO DI RIDUZIONI D'IMPOSTA;**
- 2) **NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE** per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

QUALORA GLI IMMOBILI GODANO DI RIDUZIONI D'IMPOSTA:

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI	<p>La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13 co.3 del DL n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.</p> <p><u>La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione</u>, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.</p>
--	--

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del DL n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".
IMMOBILI PER I QUALI IL COMUNE HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA (art. 13 co. 9 del DL n.201/2011)	<ul style="list-style-type: none"> - non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del TUIR), che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; - posseduti da soggetti passivi IRES; - locati e immobili affittati (Circolare Min. n.13/DF). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B. Se il comune stabilisce dei metodi alternativi per la raccolta dei dati necessari al riconoscimento dell'agevolazione (es. consegna del contratto o autocertificazione) non è dovuta la DICHIARAZIONE.</p> </div>
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI MERCE) PER I QUALI IL COMUNE HA DELIBERATO LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA	I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per tali fabbricati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art.13 comma 9-bis del D. L. n. 201 del 2011).
TERRENI AGRICOLI E/O NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA (IAP).	Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto. Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.


IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	
Le fattispecie più significative sono le seguenti:	
IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA	<p>E' soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria (art. 9, co. 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011).</p> <p>Il locatario è soggetto passivo <u>a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.</u></p> <p>Nella Circolare n. 3/DF del 2012 è stato chiarito che tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei <u>contratti di leasing stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99.</u> Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate.</p>
IMMOBILE OGGETTO DI UN ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU AREE DEMANIALI	
ATTO COSTITUTIVO, MODIFICATIVO O TRASLATIVO DEL DIRITTO CON OGGETTO UN'AREA FABBRICABILE	<p>Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, l'informazione relativa al valore dell'area <u>deve essere dichiarata dal contribuente,</u> così come le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.</p>
TERRENO AGRICOLO DIVENUTO AREA FABBRICABILE	<p>Nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, <u>deve essere dichiarata dal contribuente,</u> poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.</p>
AREA DIVENUTA EDIFICABILE IN SEGUITO ALLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO	<p>Tale fattispecie si verifica nel caso previsto dal co. 6 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, che si riferisce all'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.</p>

	<p>457 - fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.</p>
<p>IMMOBILE È ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ DIVISA, IN VIA PROVVISORIA</p>	<p>A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore. Detto principio deve essere applicato anche all'IMU, essendo rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'ICI il presupposto impositivo del nuovo tributo.</p>
<p>IMMOBILE ASSEGNATO AL SOCIO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETÀ INDIVISA O È VARIATA LA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'ALLOGGIO</p>	<p>Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;</p>
<p>IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) E DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AVENTI LE STESSA FINALITÀ, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 93 DEL DPR n.616/77</p>	<p>Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;</p>

<p>IMMOBILI ESENTI (LETT. C) E LETT. I), CO. 1, ART. 7 DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992)</p>	<p>Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Tale adempimento risulta innanzitutto dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall'obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall'ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell'art. 13 in esame.</p>
<p>FABBRICATI ESENTI, AI SENSI DELLA LETT. G), COMMA 1, ART. 7 DEL D. LGS. N. 504 DEL 1992</p>	<p>Cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<p>IMMOBILE CHE HA PERSO O ACQUISTATO DURANTE L'ANNO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE DALL'IMU</p>	
<p>FABBRICATO CLASSIFICABILE NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTO IN CATASTO, OVVERO ISCRITTO, MA SENZA ATTRIBUZIONE DI RENDITA, INTERAMENTE POSSEDUTO DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO</p>	<p>Per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;</p>
<p>È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE, UNA RIUNIONE DI USUFRUTTO, NON DICHIARATA IN CATASTO</p>	
<p>È INTERVENUTA, RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE, UN'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI</p>	<p>A meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state</p>


L'ESPERTO RISPONDE

ABITAZIONE, USO, ENFITEUSI O DI SUPERFICIE	applicate le procedure telematiche del MUI;
LE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO INDICATE NELL'ART. 1117, N. 2 DEL CODICE CIVILE ACCATASTATE IN VIA AUTONOMA, COME BENE COMUNE CENSIBILE	Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
IMMOBILE OGGETTO DI DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE DI CUI AL D. LGS. 9 NOVEMBRE 1998, N. 427 (MULTIPROPRIETÀ).	In tale fattispecie l'amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione.
IMMOBILE POSSEDUTO, A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO, DA PERSONE GIURIDICHE INTERESSATE DA FUSIONE, INCORPORAZIONE O SCISSIONE	
SI È VERIFICATO L'ACQUISTO O LA CESSAZIONE DI UN DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE PER EFFETTO DI LEGGE	Ad esempio nel caso di usufrutto legale dei genitori;



In generale la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

DICHIARAZIONE TASI



Ai fini della **dichiarazione relativa alla TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.



Attenzione

La dichiarazione, **redatta su modello messo a disposizione dal comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo in tal caso, la dichiarazione va presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

L'ANCI con una nota dell'11 febbraio 2014 ipotizza che non occorrerà presentare la dichiarazione Imu per l'abitazione principale (e per essa soltanto), aggiungendo che in base alla normativa ora in vigore non è certo che sussista un obbligo per i Comuni di predisporre il modello di dichiarazione.

Comunque, a oggi molti comuni hanno provveduto a farlo.

La modulistica della dichiarazione TASI è diversificata da quella utilizzata per l'IMU, dato che la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali, mentre le **dichiarazioni Tari e Tasi** vengono predisposte su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno.

CASI PARTICOLARI – LA DICHIARAZIONE IMU ASSORBE LA DICHIARAZIONE TASI

Il Ministero delle Finanze è recentemente intervenuto con un **comunicato del 04.06.2014**, chiarendo che in due casi particolari, la **Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI**, e cioè:

- i **FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI**, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all'abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto).

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

L'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di **"Dichiarazione IMU"** il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle **"Annotazioni"** la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

- **IMMOBILI DETENUTI DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, **nel modello di "Dichiarazione IMU"**, il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "**Annotazioni**" la seguente frase *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*.


La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO – FAQ DEL 04 GIUGNO 2014

Il Ministero con un **comunicato del 04 giugno 2014** ha fornito i chiarimenti ad alcune domande frequentemente poste all'amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU.

1. QUESITO


... ? Il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?

 L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

2. QUESITO


... ? La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

 Sì. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3. QUESITO

... ? Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere

occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

 Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall'abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l'ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

4. QUESITO

... ? Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi,

L'ESPERTO RISPONDE

applicando, in quest'ultimo caso, le regole dell'IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

...✍ Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell'IMU.

5. QUESITO

... ? E' legittimo ritenere che la rata d'acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell'IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

...✍ Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

6. QUESITO

... ? La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

...✍ L'art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

- visto l'approssimarsi della scadenza dell'acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?

• nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell'acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7. QUESITO

... ? Qual è l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

...✍ L'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare l'1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l'IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

8. QUESITO - INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

... ? Considerando che l'art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

...✍ Il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile

L'ESPERTO RISPONDE

della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9. QUESITO

... ? Nella riformulazione del comma 669, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. "fictio iuris" (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l'esclusione ai fini TASI.

... Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

10. QUESITO

... ? L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le

unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta?

In caso di risposta positiva, si chiede se l'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

... La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

11. QUESITO - APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

... ? Posto che l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

... Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà

L'ESPERTO RISPONDE


l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

12. QUESITO - APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE


... ? Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

- o **il proprietario paga per la quota di possesso dell'appartamento;**
- o **l'amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.**

 L'amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un'interpretazione anche in linea con l'esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L'amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13. QUESITO APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

... ? Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?

 Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune. La norma

prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.


Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.

In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale. L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

14. QUESITO

... ? Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

 L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15. QUESITO

... ? Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, per l'IMU è prevista la sola applicazione della detrazione

L'ESPERTO RISPONDE

per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

...✍ In questo caso, l'immobile non è equiparato ai fini IMU all'abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.

16. QUESITO

... ? In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

...✍ No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17. QUESITO

... ? Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

...✍ L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.

18. QUESITO - ABITAZIONE PRINCIPALE

... ? Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

...✍ In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale?

Risposta:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

- A calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 30\% = 25.200$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($25.200 : 1.000 \times 2,8 = 70,56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($70,56 - 100$).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

- B calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 70\% = 58.800$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($58.800 : 1.000 \times 2,8 = 164,64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($164,64 - 100$).

B paga la TASI per € 64,64.

L'ESPERTO RISPONDE

19. QUESITO - IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

... ? I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di "alloggi sociali devono essere considerati "occupanti" ai fini TASI?

... ✎ Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

20. QUESITO - IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

... ? Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

... ✎ Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21. QUESITO

... ? Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l'equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

... ✎ Sì. La disposizione di equiparazione all'abitazione principale prevista per l'IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

- il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

L'ESPERTO RISPONDE

- il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.


Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011".

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22. QUESITO

... ? Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

 Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.


In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi

prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23. QUESITO

... ? Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all'abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

 Trattandosi in sostanza di un'equiparazione all'abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l'IMU.

Ciò vale sia per l'IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l'assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

- IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

- o esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
- o versamento dell'IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

- IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- o fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
- o per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

L'ESPERTO RISPONDE

- TASI il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- o fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
- o per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

24. QUESITO

... ? Nel caso in cui l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

... La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Elenco comuni che hanno deliberato la Tasi al 23.05.2014

ABRUZZO
L'Aquila
Ateleta
Bugnara
Civitella Alfedena
Collaromele
Collelongo
Gioia dei Marsi
Introdacqua
Oricola
Ovindoli
Pereto
Rivisondoli
Rocca di Botte
Roccaraso
Sante Marie
Sulmona
Villalago
Villetta Barrea
Chieti
Atessa
Bucchianico
Palena
San Buono
San Giovanni Lipioni
San Giovanni Teatino
San Salvo
Tollo
Pescara
Collecervino
Manoppello
Montesilvano
Popoli
Rosciano
Salle
Spoltore
Turrivalignani
Teramo
Atri

Colonnella
Nereto
Pineto
Silvi
Tortoreto
Tossicia
BASILICATA
Matera
Colobraro
Oliveto Lucano
Potenza
Lavello
Marsicovetere
San Chirico Nuovo
Sant'Angelo Le fratte
Vietri di Potenza

CALABRIA
Cosenza
Belmonte Calabro
Castrolibero
Figline Vegliaturo
Guardia Piemontese
Marano Marchesato
Mendicino
Mormanno
Praia a Mare
Rende
San Marco Argentano
San Nicola Arcella
San Pietro in Amantea
Scalea
Terravecchia
Villapiana
Catanzaro
Maida
Marcellinara
Pianopoli
San Floro

Simeri Crichi
Taverna
Crotone
Carfizzi
Cirò
Cutro
Petilia Policastro
Strongoli
Reggio Calabria
Canolo
Cardeto
Gioiosa Ionica
Marina di Gioiosa Ionica
Platì
Polistena
Rizziconi
Siderno
Sinopoli
Vibo Valentia
Capistrano
Vibo Valentia
CAMPANIA
Avellino
Aiello del Sabato
Ariano Irpino
Atripalda
Fontanarosa
Mercogliano
Montefusco
Mugnano del Cardinale
Pratola Serra
Quadrelle
San Potito Ultra
Solofra
Teora
Volturara Irpina
Benevento
Apice

L'ESPERTO RISPONDE

Apollosa
Castelvenere
Ginestra degli Schiavoni
San Giorgio del Sannio
San Leucio del Sannio
San Lupo
San Nicola Manfredi

Caserta

Baia e Latina
Capua
Caserta
Castel Morrone
Cervino
Mondragone
Presenzano
Santa Maria La Fossa
Sant'Angelo d'Alife
Trentola-Ducenta

Napoli

Anacapri
Arzano
Boscoreale
Casalnuovo di Napoli
Casamarciano
Giugliano in Campania
Grumo Nevano
Mugnano di Napoli
Napoli
Pompei
Portici
Pozzuoli
Quarto
San Giuseppe Vesuviano
Scisciano
Torre del Greco
Trecase
Visciano

Salerno

Agropoli
Altavilla Silentina
Auletta

Baronissi
Casal Velino
Castel San Giorgio
Cava de' Tirreni
Centola
Giffoni Sei Casali
Giffoni Valle Piana
Laviano
Nocera Inferiore
Oliveto Citra
Polla
Positano
Postiglione
Roccapiemonte
Salerno
San Mango Piemonte
San Marzano sul Sarno
Sapri
Serre
Sicignano degli Alburni
Trentinara
Vallo della Lucania

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Argelato
Baricella
Bentivoglio
Bologna
Borgo Tossignano
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel Guelfo di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d'Argile
Castenaso
Castiglione dei Pepoli

Crevalcore
Fontanelice
Gaggio Montano
Granarolo dell'Emilia
Imola
Loiano
Medicina
Minerbio
Monte San Pietro
Monzuno
Mordano
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Sala Bolognese
San Benedetto Val di Sambro
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena
San Pietro in Casale
Sant'Agata Bolognese
Sasso Marconi
Zola Predosa

Forlì - Cesena

Bertinoro
Borghi
Civitella di Romagna
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Gambettola
Longiano
Mercato Saraceno
Modigliana
Predappio
Premilcuore
San Mauro Pascoli
Santa Sofia
Sogliano al Rubicone
Tredozio

Ferrara

Argenta

Berra
Bondeno
Cento
Comacchio
Copparo
Ferrara
Fiscaglia
Formignana
Goro
Jolanda di Savoia
Masi Torello
Mirabello
Ostellato
Poggio Renatico
Portomaggiore
Tresigallo
Voghiera
Modena
Bastiglia
Bomporto
Campogalliano
Camposanto
Carpi
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Castelvetro di Modena
Cavezzo
Concordia sulla Secchia
Fanano
Fiorano Modenese
Fiumalbo
Frassinoro
Guiglia
Lama Mocogno
Maranello
Marano sul Panaro
Medolla
Mirandola
Modena
Montese
Nonantola

Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Prignano sulla Secchia
Ravarino
Riolunato
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro
San Possidonio
San Prospero
Sassuolo
Savignano sul Panaro
Serramazzoni
Sestola
Soliera
Spilamberto
Vignola
Zocca
Piacenza
Calendasco
Carpaneto Piacentino
Castell'Arquato
Coli
Corte Brugnatella
Farini
Gossolengo
Gragnano Trebbiense
Pecorara
Piacenza
Piozzano
Podenzano
Ponte dell'Olio
San Giorgio Piacentino
Vernasca
Vigolzone
Parma
Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore

Borgo Val di Taro
Busseto
Calestano
Collecchio
Colorno
Compiano
Corniglio
Felino
Fontanellato
Fontevivo
Fornovo di Taro
Langhirano
Medesano
Mezzani
Montechiarugolo
Neviano degli Arduini
Palanzano
Parma
Pellegriano Parmense
Polesine Parmense
Sala Baganza
Solignano
Soragna
Sorbolo
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Traversetolo
Valmozzola
Varano de' Melegari
Varsi
Ravenna
Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Brisighella
Casola Valsenio
Castel Bolognese
Cervia
Conselice
Cotignola

L'ESPERTO RISPONDE

Faenza
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Ravenna
Riolo Terme
Russi
Sant'Agata sul Santerno
Solarolo

Reggio Emilia

Bibbiano
Busana
Campegine
Canossa
Casina
Castellarano
Castelnovo di Sotto
Collagna
Gualtieri
Ligonchio
Luzzara
Quattro Castella
Ramiseto
Reggio Emilia
Reggiolo
Rolo
San Polo d'Enza
Sant'Ilario d'Enza
Vetto
Vezzano sul Crostolo
Villa Minozzo

Rimini

Cattolica
Coriano
Misano Adriatico
Montefiore Conca
Montegridolfo
Pennabilli
Poggio Torriana
Rimini
Saludecio

San Clemente
San Giovanni in
Marignano
Santarcangelo di
Romagna
Verucchio

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Cormons
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Monfalcone
Romans d'Isonzo
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo
San Pier d'Isonzo

Pordenone

Pordenone
San Vito al Tagliamento

Trieste

Monrupino

Udine

Arta Terme
Codroipo
Forgaria nel Friuli
Lignano Sabbiadoro
Malborghetto Valbruna
Marano Lagunare
Montenars
Pontebba
Rive D'Arcano
Rivignano Teor
San Giovanni al Natisone
San Pietro al Natisone
Udine

LAZIO

Frosinone

Alatri
Arpino

Casalattico
Castro dei Volsci
Frosinone
Isola del Liri
Piedimonte San Germano
Pignataro Interamna
Sora
Trivigliano

Latina

Aprilia
Campodimele
Formia
Latina
Maenza
Monte San Biagio
Norma
Ponza
Rocca Massima
Sonnino
Terracina

Rieti

Amatrice
Cantalupo in Sabina
Contigliano
Longone Sabino
Magliano Sabina
Montopoli di Sabina
Pescorocchiano
Poggio Nativo
Tarano

Roma

Anguillara Sabazia
Ardea
Ariccia
Artena
Campagnano di Roma
Canale Monterano
Castel Gandolfo
Castel Madama
Cerveteri
Ciampino

L'ESPERTO RISPONDE

Cineto Romano
Civitavecchia
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Fiumicino
Genzano di Roma
Grottaferrata
Ladispoli
Lariano
Manziana
Marano Equo
Mazzano Romano
Monterotondo
Olevano Romano
Pomezia
Ponzano Romano
Riano
San Cesareo
San Polo dei Cavalieri
Santa Marinella
Subiaco
Tivoli
Valmontone
Vicovaro

Viterbo

Acquapendente
Canino
Montalto di Castro
Monterosi
Soriano nel Cimino
Sutri
Vasanello

LIGURIA

Genova

Bogliasco
Favale di Malvaro
Fontanigorda
Genova
Lumarzo
Moconesi

Moneglia
Montebruno
Neirone
Rapallo
Rovegno
San Colombano Certenoli
Sori
Tribogna
Vobbia

Imperia

Armo
Badalucco
Bajardo
Bordighera
Borghetto d'Arroscia
Borgomaro
Camporosso
Caravonica
Carpasio
Castel Vittorio
Ceriana
Cesio
Chiusanico
Chiusavecchia
Civezza
Cosio d'Arroscia
Costarainera
Diano Marina
Isolabona
Lucinasco
Montalto Ligure
Pietrabruna
Pieve di Teco
Pigna
Pompeiana
Rezzo
Rocchetta Nervina
Santo Stefano al Mare
Soldano
Taggia
Terzorio

Triora
Vallecrosia
Vasia
Ventimiglia
Vessalico

La Spezia

Carro
Carrodano
Deiva Marina
La Spezia
Lerici
Levanto
Riomaggiore

Savona

Albenga
Albissola Marina
Andora
Boissano
Borgio Verezzi
Cairo Montenotte
Carcare
Celle Ligure
Ceriale
Savona
Urbe
Vado Ligure

LOMBARDIA

Bergamo

Albino
Antegnate
Ardesio
Azzone
Bergamo
Bossico
Bracca
Branzi
Brembate di Sopra
Brignano Gera d'Adda
Calusco d'Adda
Canonica d'Adda

L'ESPERTO RISPONDE

Capriate San Gervasio
 Caravaggio
 Casnigo
 Castione della Presolana
 Civate al Piano
 Clusone
 Colere
 Costa Volpino
 Filago
 Fino del Monte
 Foppolo
 Fornovo San Giovanni
 Mapello
 Martinengo
 Nembro
 Olmo al Brembo
 Orio al Serio
 Paladina
 Parre
 Peia
 Pianico
 Piazzatorre
 Pognano
 Ponte Nossola
 Predore
 Ranzanico
 Rogno
 Roncobello
 Schilpario
 Sorisole
 Sotto il Monte Giovanni XXIII
 Sovere
 Suisio
 Treviglio
 Treviolo
 Urganò
 Val Brembilla
 Valbondione
 Valnegrà
 Villa d'Adda
 Zanica

Zogno
Brescia
 Artogne
 Bagnolo Mella
 Bagolino
 Barbariga
 Barghe
 Bedizzole
 Berlingo
 Berzo Inferiore
 Bione
 Botticino
 Bovezzo
 Braone
 Brescia
 Calvagese della Riviera
 Capovalle
 Castegnato
 Castel Mella
 Castelvotati
 Castenedolo
 Casto
 Cedegolo
 Cellatica
 Cerveno
 Chiari
 Cimbergo
 Collebeato
 Cologno
 Concesio
 Corteno Golgi
 Corzano
 Darfo Boario Terme
 Dello
 Desenzano del Garda
 Erbusco
 Esine
 Gardone Riviera
 Gardone Val Trompia
 Gavardo
 Ghedi

Gianico
 Idro
 Iseo
 Leno
 Lodrino
 Longhena
 Lozio
 Macclodio
 Mairano
 Malegno
 Manerbio
 Montichiari
 Mura
 Muscoline
 Offlaga
 Ono San Pietro
 Orzinuovi
 Paderno Franciacorta
 Paitone
 Passirano
 Pavone del Mella
 Pertica Alta
 Piancogno
 Pisogne
 Polaveno
 Polpenazze del Garda
 Pompiano
 Ponte di Legno
 Prestine
 Prevalle
 Provaglio d'Iseo
 Provaglio Val Sabbia
 Puegnago sul Garda
 Quinzano d'Oglio
 Rezzato
 Rodengo Saiano
 Roè Volciano
 Roncadelle
 Rudiano
 Sale Marasino
 San Felice del Benaco

L'ESPERTO RISPONDE

San Gervasio Bresciano
San Zeno Naviglio
Sarezzo
Saviore dell'Adamello
Serle
Soiano del Lago
Sonico
Sulzano
Trenzano
Treviso Bresciano
Urago d'Oglio
Verolavecchia
Vestone
Vezza d'Oglio
Villachiara
Villanuova sul Clisi
Vione
Vobarno
Zone

Como

Alserio
Appiano Gentile
Bene Lario
Blessagno
Brunate
Cabiate
Caglio
Cagno
Campione d'Italia
Carbonate
Carimate
Casnate con Bernate
Castelmarte
Castiglione d'Intelvi
Cerano d'Intelvi
Claino con Osteno
Cucciago
Erba
Fino Mornasco
Gera Lario
Guanzate

Laino
Lipomo
Locate Varesino
Luisago
Montorfano
Mozzate
Nesso
Olgiate Comasco
Ponna
Rezzago
Rodero
Rovello Porro
San Fermo della Battaglia
Schignano
Sorico
Sormano
Torno
Valmorea
Veleso
Veniano
Cremona
Acquanegra Cremonese
Capergnanica
Casalbuttano ed Uniti
Casale Cremasco-
Vidolasco
Casaletto di Sopra
Casalmorano
Chieve
Corte de' Frati
Cremona
Crotta d'Adda
Gadesco-Pieve Delmona
Grontardo
Grumello Cremonese ed
Uniti
Madignano
Malagnino
Pozzaglio ed Uniti
Ripalta Cremasca
Rivolta d'Adda
Robecco d'Oglio

Romanengo
San Bassano
San Daniele Po
San Giovanni in Croce
San Martino del Lago
Sergnano
Sesto ed Uniti
Trescore Cremasco

Lecco

Ballabio
Barzago
Bellano
Calolziocorte
Carenno
Casatenovo
Cassago Brianza
Castello di Brianza
Cernusco Lombardone
Costa Masnaga
Crandola Valsassina
Cremeno
Dervio
Galbiate
Garlate
Lecco
Lierna
Malgrate
Merate
Missaglia
Nibionno
Oliveto Lario
Osnago
Paderno d'Adda
Perledo
Pescate
Robbiate
Suello
Valmadrera

Lodi

Borghetto Lodigiano
Casalmaiocco

L'ESPERTO RISPONDE

Casalpusterlengo
Castiglione d'Adda
Codogno
Lodi
Lodi Vecchio
Montanaso Lombardo
Somaglia

Monza e Brianza

Arcore
Bernareggio
Besana in Brianza
Biassono
Bovisio-Masciago
Brugherio
Carnate
Cavenago di Brianza
Cesano Maderno
Cogliate
Concorezzo
Desio
Lesmo
Limbiate
Meda
Seveso
Sulbiate
Vedano al Lambro
Verano Brianza
Villasanta

Milano

Arconate
Basiano
Basiglio
Bellinzago Lombardo
Bollate
Buccinasco
Bussero
Calvignasco
Cambiago
Carugate
Casarile
Casorezzo

Cassano d'Adda
Cernusco sul Naviglio
Cerro al Lambro
Cesate
Cislano
Cologno Monzese
Colturano
Corbetta
Cornaredo
Corsico
Cuggiono
Cusano Milanino
Garbagnate Milanese
Gessate
Gorgonzola
Grezzago
Lacchiarella
Lainate
Liscate
Marcallo con Casone
Masate
Mediglia
Morimondo
Motta Visconti
Nerviano
Nosate
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Parabiago
Pessano con Bornago
Pieve Emanuele
Piolto
Pozzo d'Adda
Pozzuolo Martesana
Pregnana Milanese
Rho
Robecchetto con Induno
Rodano
Rozzano
San Colombano al Lambro
Segrate

Senago
Sesto San Giovanni
Settala
Trezzano Rosa
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull'Adda
Truccazzano
Vernate
Vignate
Villa Cortese
Vimodrone
Vizzolo Predabissi

Mantova

Acquanegra sul Chiese
Bagnolo San Vito
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Castel Goffredo
Castiglione delle Stiviere
Curtatone
Dosolo
Gazoldo degli Ippoliti
Gazzuolo
Goito
Gonzaga
Mantova
Mariana Mantovana
Marmirolo
Pegognaga
Pieve di Coriano
Poggio Rusco
Pomponesco
Redondesco
Revere
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
San Giacomo delle Segnate
San Martino dall'Argine

L'ESPERTO RISPONDE

Solferino
Volta Mantovana
Pavia
Alagna
Borghetto Mormorolo
Broni
Canneto Pavese
Casorate Primo
Castana
Cecima
Ceranova
Chignolo Po
Cigognola
Dorno
Ferrera Erbognone
Garlasco
Genzone
Mezzana Rabattone
Montescano
Montesegale
Montù Beccaria
Mornico Losana
Olevano di Lomellina
Oliva Gessi
Ottobiano
Palestro
Ponte Nizza
Robbio
Robecco Pavese
Romagnese
Rosasco
San Giorgio di Lomellina
San Martino Siccomario
Sannazzaro de' Burgondi
Santa Maria della Versa
Scaldasole
Trivulzio
Tromello
Val di Nizza
Valeggio
Valle Salimbene

Valverde
Vidigulfo
Vigevano
Zerbolò
Zinasco
Sondrio
Albaredo per San Marco
Aprica
Bianzone
Castello dell'Acqua
Civo
Lovero
Mazzo di Valtellina
Menarola
Mese
Pedesina
Piateda
Piuro
Rasura
Sernio
Talamona
Teglio
Tovo di Sant'Agata
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano
Varese
Agra
Angera
Bardello
Besano
Besozzo
Biandronno
Cadrezzate
Cairate
Caravate
Caronno Pertusella
Caronno Varesino
Cassano Magnago
Castellanza
Cittiglio

Clivio
Cunardo
Curiglia con Monteviasco
Dumenza
Gallarate
Gavirate
Gazzada Schianno
Gemonio
Gorla Maggiore
Inarzo
Induno Olona
Malgesso
Marchirolo
Morazzone
Mornago
Saltrio
Saronno
Somma Lombardo
Taino
Vergiate

MARCHE
Ancona
Ancona
Camerata Picena
Castelfidardo
Cerreto d'Esi
Chiaravalle
Fabriano
Falconara Marittima
Jesi
Maiolati Spontini
Monsano
Monte Roberto
Montecarotto
Offagna
Ostra Vetere
Rosora
San Paolo di Jesi
Santa Maria Nuova
Serra de' Conti

L'ESPERTO RISPONDE

Trecastelli

Ascoli Piceno

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Castel di Lama

Cossignano

Cupra Marittima

Grottammare

Montedinove

Offida

Ripatransone

Rotella

San Benedetto del Tronto

Fermo

Lapedona

Montottone

Ponzano di Fermo

Torre San Patrizio

Macerata

Camerino

Civitanova Marche

Corridonia

Esanatoglia

Macerata

Monte Cavallo

Muccia

Petriolo

Pollenza

Serravalle di Chienti

Tolentino

Treia

Visso

Pesaro Urbino

Frontone

Gabicce Mare

Lunano

Monte Porzio

Montecalvo in Foglia

Monteciccardo

Montelabbate

Pesaro

Sassofeltrio

Serra Sant'Abbondio

Tavullia

Urbino

Vallefoglia

MOLISE

Campobasso

Baranello

Duronia

Fossalto

Guglionesi

Jelsi

Mafalda

Montenero di Bisaccia

Riccia

San Felice del Molise

San Giuliano del Sannio

Tavenna

Vinchiaturò

Isernia

Agnone

Cantalupo nel Sannio

Capracotta

Castelpetroso

Fornelli

Frosolone

Miranda

Montaquila

Poggio Sannita

Roccasicura

San Pietro Avellana

Vastogirardi

PIEMONTE

Alessandria

Acqui Terme

Basaluzzo

Bistagno

Camagna Monferrato

Camino

Carbonara Scrivia

Cartosio

Casalnoceto

Castelletto d'Erro

Castelletto d'Orba

Castelletto Merli

Coniolo

Cremolino

Cuccaro Monferrato

Francavilla Bisio

Frassinello Monferrato

Gabiano

Gamalero

Isola Sant'Antonio

Mombello Monferrato

Montaldo Bormida

Montechiaro d'Acqui

Novi Ligure

Odalengo Grande

Odalengo Piccolo

Pasturana

Pecetto di Valenza

Piovera

Pomaro Monferrato

Predosa

Quattordio

Rivalta Bormida

Solonghella

Ticineto

Villadeati

Villanova Monferrato

Asti

Aramengo

Asti

Calosso

Capriglio

Casorzo

Castell'Alfero

Cinaglio

Cunico

Ferrere

L'ESPERTO RISPONDE

Mombaldone
Monastero Bormida
Moncucco Torinese
Montafia
Montemagno
Passerano Marmorito
Piea
Portacomaro
Tonengo

Biella

Biella
Bioglio
Camburzano
Campiglia Cervo
Cerrione
Coggiola
Magnano
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pralungo
Ronco Biellese
Rosazza
Valle Mosso
Veglio
Verrone

Cuneo

Acceglio
Alba
Albaretto della Torre
Argentera
Arguello
Bagnolo Piemonte
Baldissero d'Alba
Barge
Barolo
Bastia Mondovì
Bellino
Bene Vagienna
Benevello
Bonvicino
Borgomale

Bosia
Bossolasco
Bra
Brossasco
Camerana
Camo
Canale
Caramagna Piemonte
Carrù
Casalgrasso
Castagnito
Castellinaldo
Castiglione Tinella
Cavallermaggiore
Centallo
Ceresole Alba
Cerretto Langhe
Cervere
Cherasco
Cissone
Corneliano d'Alba
Costigliole Saluzzo
Cravanzana
Entracque
Faule
Feisoglio
Fossano
Gaiola
Govone
Grinzane Cavour
Guarene
La Morra
Lequio Berria
Lequio Tanaro
Macra
Magliano Alfieri
Mango
Marene
Margarita
Marsaglia
Martiniana Po

Melle
Moiola
Mombarcaro
Monchiero
Mondovì
Monesiglio
Monforte d'Alba
Montà
Montaldo Roero
Montelupo Albese
Montezemolo
Moretta
Murazzano
Murello
Narzole
Neive
Niella Belbo
Paroldo
Pezzolo Valle Uzzone
Piasco
Pietraporzio
Piobesi d'Alba
Piozzo
Prazzo
Priocca
Prunetto
Rifreddo
Roaschia
Robilante
Rocca de' Baldi
Roccabruna
Rocchetta Belbo
Roddi
Roddino
Rodello
Sale San Giovanni
Saliceto
Salmour
Saluzzo
Sambuco
San Benedetto Belbo

L'ESPERTO RISPONDE

Sanfrè
Sanfront
Santa Vittoria d'Alba
Santo Stefano Belbo
Savigliano
Sommariva del Bosco
Tarantasca
Treiso
Trinità
Valloriate
Valmala
Venasca
Verzuolo
Vicoforte
Villanova Mondovì
Villar San Costanzo

Novara

Biandrate
Borgo Ticino
Borgomanero
Carpignano Sesia
Casalino
Castellazzo Novarese
Castelletto Sopra Ticino
Ghemme
Momo
Novara
Sillavengo
Sizzano
Sozzago
Suno
Varallo Pombia

Torino

Agliè
Airasca
Albiano d'Ivrea
Almese
Alpignano
Andrate
Angrogna
Balangero

Barbania
Bibiana
Bobbio Pellice
Bollengo
Borgiallo
Bosconero
Brozolo
Bruino
Buriasco
Busano
Bussoleno
Cambiano
Candiolo
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Carema
Carignano
Carmagnola
Casalborgone
Caselle Torinese
Castagnole Piemonte
Castelnuovo Nigra
Cavagnolo
Ceresole Reale
Chieri
Chiusa di San Michele
Collegno
Condove
Feletto
Frassinetto
Frossasco
Germagnano
Gravere
Grugliasco
Ingria
Inverso Pinasca
La Cassa
La Loggia
Lauriano
Leini

Lemie
Locana
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Magliane
Mathi
Moncalieri
Moncenisio
Montalenghe
Montalto Dora
Noasca
Nole
None
Novalesa
Oglianico
Oulx
Ozegna
Pancalieri
Parella
Perosa Argentina
Perrero
Pertusio
Pianezza
Pinasca
Pino Torinese
Piobesi Torinese
Piossasco
Piverone
Poirino
Pomaretto
Porte
Prali
Pramollo
Quagliuzzo
Quincinetto
Rivalta di Torino
Rivara
Rivoli
Robassomero

L'ESPERTO RISPONDE

Roletto
Rondissone
Rorà
Rosta
Rubiana
Salza di Pinerolo
Samone
San Germano Chisone
San Maurizio Canavese
San Mauro Torinese
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Scalenghe
Settimo Torinese
Settimo Vittone
Susa
Tavagnasco
Torino
Torrizza Piemonte
Trofarello
Usseaux
Vaie
Val della Torre
Varisella
Venaria Reale
Venaus
Vigone
Villafranca Piemonte
Villar Pellice
Villar Perosa
Vinovo
Vische
Vistrorio
Viù
Volpiano
Volvera
Verbano Cusio Ossola
Arizzano
Baveno
Bee
Cesara

Cossogno
Formazza
Gignese
Gravellona Toce
Mergozzo
Oggebbio
Omegna
Pallanzeno
Premeno
Seppiana
Verbania
Vercelli
Asigliano Vercellese
Borgo Vercelli
Carisio
Cervatto
Fobello
Guardabosone
Livorno Ferraris
Rive
Saluggia
Santhià
Serravalle Sesia
Tronzano Vercellese

PUGLIA

Bari

Bari
Modugno

Brindisi

Francavilla Fontana
Mesagne
San Donaci
San Pancrazio Salentino
Torre Santa Susanna

Barletta Andria Trani

S. Ferdinando di Puglia

Foggia

Bovino
Cerignola
Orta Nova

Lecce

Alezio
Corigliano d'Otranto
Melissano
Nardò
Neviano
Poggiardo
Presicce
Racale
Santa Cesarea Terme
Squinzano
Ugento

Taranto

Laterza
Monteparano

SARDEGNA

Cagliari

Armungia
Barrali
Cagliari
Capoterra
Donori
Elmas
Escalaplano
Gesico
Guamaggiore
Guasila
Isili
Mandas
Nuragus
Nurri
Orroli
Pimentel
Pula
Samatzai
San Basilio
San Nicolò Gerrei
Sant'Andrea Frius
Selargius
Selegas

L'ESPERTO RISPONDE

Serdiana

Sestu

Silius

Siurgus Donigala

Soleminis

Villa San Pietro

Villasalto

Villasimius

Villaspeciosa

Carbonia - Iglesias

Calassetta

Carbonia

Giba

Iglesias

Masainas

Perdaxius

Piscinas

Medio Campidano

Barumini

Genuri

Setzu

Turri

Villanovaforru

Villanovafranca

Nuoro

Birori

Desulo

Fonni

Galtelli

Meana Sardo

Noragugume

Ollolai

Ottana

Silanus

Tonara

Ogliastra

Arzana

Cardedu

Gairo

Seui

Tortolì

Oristano

Ales

Allai

Asuni

Baressa

Bidonì

Bosa

Curcuris

Gonnoscodina

Marrubiu

Mogoro

Neoneli

Nughedu Santa Vittoria

Nureci

Palmas Arborea

Pau

Ruinassas

Sagama

San Nicolò d'Arcidano

Scano di Montiferro

Sennariolu

Simala

Siris

Tinnura

Uras

Villa Verde

Villaurbana

Olbia - Tempio

Arzachena

Bortigiadas

Buddusò

Luras

Olbia

Palau

Trinità d'Agultu e Vignola

Sassari

Alghero

Anela

Bultei

Codrongianos

Esporlatu

Martis

Nule

Ozieri

Padria

Porto Torres

Romana

Sassari

Stintino

Tula

Usini

Valledoria

SICILIA

Agrigento

Comiso

Palma di Montechiaro

Caltanissetta

Butera

Catania

Mascalucia

Militello in Val di Catania

Sant'Alfio

Viagrande

Enna

Villarosa

Messina

Acquedolci

Antillo

Nizza di Sicilia

Torrenova

Palermo

Bisacquino

Caltavuturo

Capaci

Carini

Misilmeri

Montelepre

Polizzi Generosa

Scalfani Bagni

Terrasini

Valledolmo

L'ESPERTO RISPONDE

Siracusa

Augusta
Avola
Ferla
Siracusa

TOSCANA

Arezzo

Anghiari
Arezzo
Bucine
Capolona
Castel Focognano
Chitignano
Chiusi della Verna
Foiano della Chiana
Laterina
Loro Ciuffenna
Lucignano
Monte San Savino
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pergine Valdarno
San Giovanni Valdarno
Subbiano
Talla
Terranuova Bracciolini

Firenze

Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Figline Valdarno
Firenzuola
Gambassi Terme
Impruneta
Montaione
Pontassieve
Reggello
Rignano sull'Arno

Rufina
San Casciano in Val di Pesa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa

Grosseto

Gavorrano
Grosseto
Manciano
Massa Marittima
Montieri
Pitigliano

Livorno

Livorno
Piombino
Rosignano Marittimo
Sassetta

Lucca

Borgo a Mozzano
Camaione
Camporgiano
Capannori
Castelnuovo di Garfagnana
Fosciandora
Lucca
Massarosa
Minucciano
Piazza al Serchio
Pietrasanta
Seravezza
Vagli Sotto

Massa Carrara

Comano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Montignoso

Pisa

Bientina
Buti
Cascina

Castellina Marittima
Castelnuovo di Val di Cecina
Cecina
Lajatico
Montecatini Val di Cecina
Orciano Pisano
Peccioli
San Miniato
Santa Luce
Vecchiano
Volterra

Prato

Carmignano
Poggio a Caiano

Pistoia

Agliana
Chiesina Uzzanese
Cutigliano
Marliana
Montale
Pistoia
Piteglio
Ponte Buggianese
Quarrata
Serravalle Pistoiese

Siena

Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione d'Orcia
Chianciano Terme
Chiusi
Colle di Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Montalcino
Poggibonsi
Radda in Chianti
Radicofani
Radicondoli
San Quirico d'Orcia
Sarteano
Siena
Sovicille

L'ESPERTO RISPONDE

TRENTINO

Albiano
Aldeno
Amblar
Arco
Baselga di Pinè
Bedollo
Bieno
Bleggio Superiore
Bocenago
Bolbeno
Bondo
Bondone
Borgo Valsugana
Bosentino
Breguzzo
Calavino
Calceranica al Lago
Caldes
Caldonazzo
Campitello di Fassa
Canal San Bovo
Canazei
Capriana
Carano
Carisolo
Carzano
Castello Tesino
Castelnuovo
Cavalese
Cavareno
Cavedago
Cavedine
Cembra
Centa San Nicolò
Cis
Civezzano
Cles
Comano Terme
Commezzadura
Coredo

Cunevo
Daiano
Dambel
Denno
Dimaro
Dorsino
Drena
Dro
Faedo
Fiavè
Fiera di Primiero
Fierozzo
Folgaria
Fondo
Frassilongo
Giovo
Giustino
Grigno
Imer
Ivano-Fracena
Lasino
Lavarone
Lavis
Ledro
Livo
Malè
Malosco
Mazzin
Mezzana
Mezzano
Mezzocorona
Mezzolombardo
Moena
Molveno
Monclassico
Montagne
Nanno
Ospedaletto
Padergnone
Palù del Fersina
Peio

Pellizzano
Pelugo
Pergine Valsugana
Pieve Tesino
Pinzolo
Pozza di Fassa
Predazzo
Rabbi
Ragoli
Revò
Riva del Garda
Romallo
Romeno
Roncegno Terme
Ronchi Valsugana
Ronzo-Chienis
Ronzone
Roverè della Luna
Rovereto
Ruffrè-Mendola
Rumo
Sagron Mis
Samone
San Lorenzo in Banale
San Michele all'Adige
Sanzeno
Sarnonico
Siror
Smarano
Soraga
Spera
Spiazzo
Spormaggiore
Stenico
Storo
Strembo
Strigno
Taio
Tassullo
Telve
Telve di Sopra

L'ESPERTO RISPONDE

Tenna
Tenno
Terlago
Terres
Terzolas
Tesero
Tione di Trento
Ton
Tonadico
Trento
Tres
Tuenno
Vallarsa
Varena
Vattaro
Vermiglio
Vervò
Vezzano
Vignola-Falesina
Vigo di Fassa
Vigo Rendena
Villa Agnedo
Villa Lagarina
Zuclo

UMBRIA

Perugia

Assisi
Bastia Umbra
Cannara
Città di Castello
Corciano
Gualdo Tadino
Monte Santa Maria
Tiberina
Sant'Anatolia di Narco
Scheggino
Spello
Torgiano

Terni

Allerona
Alviano

Narni
Parrano
San Venanzo

VALLE D'AOSTA

Allein

Antey-Saint-André
Aosta
Arnad
Arvier
Avisè
Ayas
Bard
Bionaz
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Chambave
Chamois
Champdepraz
Champorcher
Charvensod
Châtillon
Cogne
Courmayeur
Donnas
Doues
Emarese
Etroubles
Fénis
Gaby
Gignod
Gressan
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
Hone
Introd
Issime
Issogne
Jovencan
La Magdeleine

La Salle
La Thuile
Montjovet
Morgex
Nus
Ollomont
Oyace
Pollein
Pontboset
Pontey
Pont-Saint-Martin
Pré-Saint-Didier
Quart
Rhemes-Notre-Dame
Rhemes-Saint-Georges
Roisan
Saint-Christophe
Saint-Denis
Saint-Marcel
Saint-Nicolas
Saint-Oyen
Saint-Pierre
Saint-Rhemy-en-Bosses
Saint-Vincent
Sarre
Torgnon
Valgrisenche
Valpelline
Valsavarenche
Valtournenche
Verrès
Villeneuve

VENETO

Belluno

Alano di Piave
Alleghe
Canale d'Agordo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Falcade

L'ESPERTO RISPONDE

Farra d'Alpago
 Fonzaso
 Forno di Zoldo
 Gosaldo
 La Valle Agordina
 Lentiai
 Livinallongo del Col di Lana
 Longarone
 Mel
 Pedavena
 Perarolo di Cadore
 Pieve d'Alpago
 Ponte nelle Alpi
 Puos d'Alpago
 Quero
 Rivamonte Agordino
 Rocca Pietore
 San Gregorio nelle Alpi
 San Tomaso Agordino
 Sappada
 San Vito di Cadore
 Santa Giustina
 Sedico
 Selva di Cadore
 Seren del Grappa
 Sospirolo
 Taibon Agordino
 Trichiana
 Vallada Agordina
 Vodo Cadore
 Voltago Agordino

Padova

Abano Terme
 Albignasego
 Anguillara Veneta
 Arzergrande
 Bagnoli di Sopra
 Barbona
 Boara Pisani
 Bovolenta
 Brugine

Candiana
 Carceri
 Castelbaldo
 Codevigo
 Conselve
 Correzzola
 Galzignano Terme
 Gazzo
 Legnaro
 Limena
 Lozzo Atestino
 Maserà di Padova
 Masi
 Merlara
 Montegrotto Terme
 Ponte San Nicolò
 Pontelongo
 Rovolon
 Rubano
 San Pietro Viminario
 Santa Giustina in Colle
 Sant'Elena
 Sant'Urbano
 Saonara
 Stanghella
 Torreglia
 Vigodarzere
 Vigonza
 Villa Estense
 Villanova di Camposampiero
 Vo'

Rovigo

Adria
 Ariano
 Badia Polesine
 Bergantino
 Frassinelle Polesine
 Lendinara
 Pincara
 Polesella
 Rosolina

Taglio di Po
 Trecenta
 Villamarzana
Treviso
 Altivole
 Arcade
 Borso del Grappa
 Breda di Piave
 Cappella Maggiore
 Casale sul Sile
 Casier
 Castelcuoco
 Castello di Godego
 Cimadolmo
 Codognè
 Colle Umberto
 Crespano del Grappa
 Crocetta del Montello
 Farra di Soligo
 Follina
 Fonte
 Fregona
 Giavera del Montello
 Gorgo al Monticano
 Mansuè
 Mareno di Piave
 Miane
 Monfumo
 Moriago della Battaglia
 Motta di Livenza
 Ormelle
 Orsago
 Paderno del Grappa
 Pederobba
 Povegliano
 Revine Lago
 Roncade
 San Biagio di Callalta
 San Fior
 Santa Lucia di Piave
 Sarmede

L'ESPERTO RISPONDE

Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Tarzo
Trevignano
Treviso
Vidor
Villorba
Volpago del Montello

Venezia

Annone Veneto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino-Treporti
Cinto Caomaggiore
Cona
Dolo
Eraclea
Portogruaro
Quarto D'Altino
San Donà di Piave
San Stino di Livenza
Santa Maria di Sala
Spinea
Stra
Torre di Mosto
Venezia

Vicenza

Arcugnano
Arsiero
Arzignano
Bolzano Vicentino
Breganze
Brogliano
Caldogno
Caltrano
Calvene
Cartigliano
Castegnero
Chiuppano

Cogollo del Cengio
Conco
Costabissara
Dueville
Fara Vicentino
Foza
Gambellara
Grisignano di Zocco
Lugo di Vicenza
Lusiana
Malo
Mason Vicentino
Molvena
Monte di Malo
Monticello Conte Otto
Mossano
Mussolente
Nanto
Piovene Rocchette
Posina
Pove del Grappa
Quinto Vicentino
Recoaro Terme
Roana
Romano d'Ezzelino
Rossano Veneto
Salcedo
San Vito di Leguzzano
Santorso
Sarcedo
Schiavon
Schio
Tezze sul Brenta
Thiene
Vicenza
Villaga
Zermeghedo

Verona

Affi
Albaredo d'Adige

Brenzone sul Garda
Bussolengo
Casaleone
Castagnaro
Castelnuovo del Garda
Cazzano di Tramigna
Cerro Veronese
Fumane
Gazzo Veronese
Grezzana
Lavagno
Malcesine
Marano di Valpolicella
Nogara
Pastrengo
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Roverè Veronese
Salizzole
San Giovanni Ilarione
S. Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Zeno di Montagna
Sanguinetto
Sant'Anna d'Alfaedo
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Tregnago
Valeggio sul Mincio
Villafranca di Verona